

**Città di Torino**  
**Servizio Centrale Consiglio Comunale**  
**Settore Processo Deliberativo**  
**Centro di Documentazione**

**LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2010 ED IL DECRETO-LEGGE  
N. 2 DEL 2010 CONVERTITO CON LEGGE N. 42 DEL 2010: LE  
PRINCIPALI NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI ED I RELATIVI  
ORGANI**

Torino, lì 30 aprile 2009

*Principali commi dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009), oggetto di intervento modificativo da parte del decreto-legge n. 2 del 2010, recante "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 42 del 2010*

Disciplina dei commi 184, 185, 186 e 187 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2010, prima del suddetto intervento modificativo

#### **Comma 184**

Nei comuni per i quali è previsto il rinnovo del relativo consiglio nel 2010, 2011 o 2012, il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento, rispetto a quanto previsto da ciascuna delle lettere da a) ad h) del comma 1 dell'art. 37 del TUEL. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.

#### **Comma 185**

Lo statuto di ciascun comune determina il numero massimo dei propri assessori, entro il limite di un quarto del numero dei consiglieri dell'ente, con arrotondamento all'unità superiore.

Lo statuto di ciascuna provincia determina il numero massimo dei propri assessori, entro il limite di un quinto del numero dei consiglieri dell'ente, con arrotondamento all'unità superiore.

#### **Comma 186**

I comuni, per i quali è previsto il rinnovo del relativo consiglio nel 2010, 2011 o 2012, devono adeguare i propri ordinamenti alle seguenti disposizioni:

1. Soppressione della figura del difensore civico.
2. Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale.
3. Se il comune ha popolazione non superiore a 3.000 abitanti, in alternativa alla nomina degli assessori, possibilità di delega, da parte del sindaco, dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri.
4. Soppressione della figura del direttore generale.
5. Facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali; assunzione, da parte dei comuni già consorziati, delle funzioni esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse; successione, da parte dei comuni già consorziati, ai medesimi consorzi, in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

#### **Comma 187**

A partire dal 1° gennaio 2010, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane.

Nelle more dell'attuazione della legge n. 42 del 2009<sup>1</sup>, il 30 per cento delle risorse finanziarie che lo Stato destina alle comunità montane ai sensi delle disposizioni di legge relative a queste ultime, è

---

<sup>1</sup> Si tratta della legge delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, di detta legge, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero dal 16 maggio 2009, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'art. 119 Cost., ai seguenti fini:

- a) Assicurare l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e attraverso la definizione della perequazione, in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, ex art. 119, comma 3, Cost.

assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'Interno. A tal fine, sono considerati comuni montani quei comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi ad un'altitudine superiore a 600 metri sopra il livello del mare.

### **Decreto-legge n. 2 del 2010 convertito con legge n. 42 del 2010**

Disciplina dei commi 184, 185, 185-bis, 186 e 187 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2010, così come previsti dal suddetto decreto-legge, nel testo introdotto dalla relativa legge di conversione

- Il **comma 184** dispone una riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali. Viene stabilito inoltre che, ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali, non sono computati il Sindaco e il Presidente della Provincia.

- Il **comma 185** fissa il numero massimo degli assessori comunali e provinciali in misura pari, rispettivamente, ad un quarto dei consiglieri comunali e ad un quarto dei consiglieri provinciali. Tale nuova previsione si applica già dal 2010, e per tutti gli anni a venire, agli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del consiglio e con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Per gli enti che rinnovano il consiglio nel 2010, la riduzione del numero degli assessori sarà computata sulla base del numero di consiglieri previsto ex art. 37 TUEL. Ai fini del computo del numero massimo degli assessori comunali e provinciali, nel numero dei consiglieri comunali e provinciali sono da intendersi rispettivamente inclusi il Sindaco e il Presidente della Provincia.

- Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, è inserito il **comma 185-bis**, il quale dispone che i circondari provinciali siano soppressi. All'art. 21 TUEL sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono abrogati; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali".

- Il **comma 186** prevede l'obbligo per i Comuni di sopprimere una serie di organismi (difensore civico, circoscrizioni di decentramento, direttore generale e consorzi di funzioni tra enti locali) e, se il comune ha popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, contempla la possibilità di delega, da parte del Sindaco, dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori.

In particolare, per quanto riguarda la soppressione del difensore civico, viene disposto che i relativi compiti possano essere attribuiti con apposita convenzione al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune (in tal caso, l'organo assumerà la denominazione di 'difensore civico territoriale') e che la soppressione della figura operi dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Per quanto riguarda le circoscrizioni, se ne prevede la soppressione, ma i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti hanno la possibilità di prevederle, purché esse abbiano singolarmente una popolazione media non inferiore ai 30.000 abitanti. E' comunque fatto salvo il comma 5 dell'art. 17 TUEL, che consente ai Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti di articolare il proprio territorio secondo particolari e più accentuate forme di decentramento, diverse dalle circoscrizioni (vedi, ad esempio, i municipi romani).

In relazione alla soppressione dei direttori generali, si prevede la deroga per i comuni sopra i 100.000 abitanti e si stabilisce che la soppressione operi dalla data di scadenza dei singoli

---

b) Armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

incarichi dei direttori. In relazione alla soppressione dei consorzi, si precisa che sono esclusi i bacini imbriferi montani.

- Il **comma 186-bis** stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, verranno soppresse le autorità d'ambito territoriale previste dall'art. 148 e dall'art. 201 del codice dell'ambiente (gestione del servizio idrico integrato e gestione integrata dei rifiuti).

- Il **comma 187** prevede la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, il 30 per cento delle risorse in precedenza destinate alle comunità montane è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane. La ripartizione delle risorse è adottata con decreto del Ministro dell'Interno, previa intesa sancita in Conferenza Unificata.

#### Note aggiuntive

- I commi 184 e 186, quest'ultimo relativamente alle disposizioni in tema di soppressione di circoscrizioni e consorzi, nonché in tema di deleghe del Sindaco, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
- Il comma 185 si applica a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
- Il comma 186, relativamente alle disposizioni in tema di soppressione del difensore civico e del direttore generale, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie trattate nei commi da 184 a 187, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

PREVISIONE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2010	PREVISIONE MODIFICATA DAL D.L. 2/2010, COME CONVERTITO DALLA L. 42/2010	APPLICAZIONE DELL'ULTIMA NORMATIVA VIGENTE	MODIFICHE AL TUEL
<p>RIDUZIONE DEL 20% del numero dei <u>CONSIGLIERI COMUNALI</u></p> <p>(arrotondamento all'unità superiore)</p>	<p>RIDUZIONE DEL 20% del numero dei <u>CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI</u></p> <p><u>Non si computano Sindaco e Pres. Prov. nel numero dei Cons. com. e prov.</u></p>	<p>Dal 2011 e per tutti gli anni a seguire agli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del Consiglio e con efficacia dalla data del medesimo rinnovo</p>	<p>Art. 37 commi 1 e 2 (mod. tacita)</p>
<p>NUMERO massimo <u>ASSESSORI</u>:</p> <p>- <u>COMUNE 1/4 DEI CONSIGLIERI</u></p> <p>- <u>PROVINCIA 1/5 DEI CONSIGLIERI</u></p> <p>(arrotondamento all'unità superiore)</p>	<p>Confermata la previsione della finanziari per i comuni.</p> <p><u>NUMERO ASSESSORI PROVINCIA: 1/4 DEI CONSIGLIERI</u></p> <p><u>Si computano Sindaco e Presidente della Provincia nel numero dei Cons. com. e prov.</u></p>	<p>Dal 2010 e per tutti gli anni a seguire agli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del Consiglio e con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.</p> <p>Per il 2010 la riduzione sarà effettuata sulla base del numero di Consiglieri immutato, determinato sulla base dell'art. 37 del Tuel</p>	<p>Art. 47, commi 1 e 2 (mod. tacita). Resta direttamente applicabile il comma 1, relativamente alla norma secondo cui il numero di assessori non può comunque superare le dodici unità</p>
	<p><u>SOPPRESSIONE CIRCONDARI PROVINCIALI</u></p>	<p>Entrata in vigore della legge di conversione del D.L.</p>	<p>Abrogazione espressa commi 1 e 2 dell'art. 21. Nuova rubrica art. 21 "Revisione delle circoscrizioni provinciali"</p>

<p><u>OBBLIGO PER COMUNI della SOPPRESSIONE del DIFENSORE CIVICO</u></p>	<p><u>CONFERMATA LA SOPPRESSIONE DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE</u></p> <p><u>Le funzioni del DIF. CIV. COM. possono con convenzione essere attribuite al DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE, che in tal caso assume la denominazione di "Difensore Civico Territoriale".</u></p> <p>Confermata la soppressione delle Circoscrizioni.</p>	<p>Dalla data di scadenza dei singoli incarichi in essere al momento di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.</p> <p>Dal 2011 e per tutti gli anni a seguire agli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del Consiglio e con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.</p>	<p>Art. 11 (abr. tacita)</p> <p>Art. 17</p> <p>Art. 108 (mod. tacita)</p>
<p><u>OBBLIGO per i COMUNI SOPPRESSIONE CIRCOSCRIZIONI</u></p>	<p><u>FACOLTA' per i COMUNI con popolazione &gt; 250.000 abitanti di articolare il territorio in CIRCOSCRIZIONI, con popolazione media non &lt; ai 30.000 abitanti. Salvo il comma 5 dell'art. 17 del Tuel.</u></p> <p>Confermata la soppressione del DIRETTORE GENERALE.</p>	<p>Dalla data di scadenza dei singoli incarichi in essere al momento di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.</p>	
<p><u>OBBLIGO per COMUNI SOPPRESSIONE DIRETTORE GENERALE</u></p> <p><u>Nei comuni con popolazione &lt; ai 3.000 abitanti possibilità per il Sindaco di delegare le proprie funzioni a non più di 2 Consiglieri in luogo della nomina di 2 Assessori.</u></p>	<p><u>Nei comuni con popolazione &gt; 100.000 abitanti PUO' ESSERE NOMINATO IL DIRETTORE GENERALE.</u></p> <p>idem</p>	<p>Dal 2011 e per tutti gli anni a seguire agli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del Consiglio e con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.</p>	
<p><u>SOPPRESSIONE CONSORZI DI FUNZIONI tra ENTI LOCALI</u> Assunzione delle funzioni e delle risorse da parte dei comuni consorziati. I comuni consorziati subentrano in tutti i rapporti giuridici. Salvi i rapporti di lavoro a tempo indet. esistenti al momento della soppressione.</p>	<p>Confermata la soppressione dei Consorzi</p> <p><u>ad ECCEZIONE DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI</u></p>	<p>Dal 2011 e per tutti gli anni a seguire agli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del Consiglio e con efficacia dalla data del medesimo rinnovo</p>	<p>Art. 31 (mod. tacita)</p>

	<p><u>SOPPRESSIONE Autorita' d'Ambito territoriale (ATO) per il servizio idrico ed i rifiuti</u></p>	<p>Dal 1° gennaio 2011. Entro tale data le Regioni attribuiscono con legge le funzioni esercitate dalle ATO nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Fino all'adozione delle leggi regionali, le ATO continuano ad essere operative, ma dal 1° gennaio 2011 eventuali atti compiuti sono nulli.</p>	
<p><u>CESSAZIONE DEL CONCORSO ORDINARIO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE</u>  Nelle more dell'attuazione della legge sul federalismo fiscale, <u>il 30%DELLE RISORSE</u> per le Comunità montane <u>E' ASSEGNATO ai COMUNI MONTANI</u> con decreto del Min. Int.   (Comuni montani sono quelli in cui almeno il 75% del territorio si trova ad un'altezza &gt; 600 m sopra il livello del mare).</p>	<p>Confermate le previsioni della Finanziaria.</p> <p>Si considerano <u>BENEFICIARI</u> delle <u>RISORSE "TUTTI I COMUNI APPARTENENTI ALLE COMUNITA' MONTANE"</u> e non solo i Comuni montani .  La RIPARTIZIONE è adottata con decreto Min. Int. PREVIA <u>'INTESA IN CONFERENZA UNIFICATA</u></p>	<p>Dal 1° gennaio 2010</p>	
<p>Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del Tuel è vietata ogni deroga tacita alle disposizioni dello stesso.</p>			